

ADOZIONI INTERNAZIONALI

Le somme versate ad AIAU ODV, relative alle procedure inerenti l'adozione internazionale, in base alle delucidazioni fornite dalla risoluzione ministeriale n. 77 del 28/05/04, **godono delle seguenti agevolazioni**: le spese per le procedure adottive possono essere portate in deduzione annualmente, nella misura del 50% del loro ammontare, da tutte le coppie che hanno in corso un'adozione internazionale. Alla luce di quanto precede, in linea con i chiarimenti già forniti con le citate circolari n. 7/E del 2018 e n. 13/E del 2019, si precisa che, solo qualora sulla base dell'accordo stipulato con il Paese di origine del minore, i genitori adottivi siano tenuti a consentire **le verifiche post adozione, le spese relative alle predette verifiche**, in quanto adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di adozione, **sono deducibili** ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lett. l-bis, del TUIR (Risoluzione 85/E del 09/10/2019). È necessario, da parte della coppia, produrre all'Ente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle spese sostenute direttamente, per fare sì che l'Ente possa rilasciare la certificazione valida per la deduzione, sia delle spese effettuate per il tramite dell'Ente stesso, sia per quelle sostenute direttamente. Per queste ultime l'Ente verifica tutta la documentazione, prima di rilasciare alla coppia la certificazione valida ai fini fiscali.